

Pills ○ *Pills* ○ *Pills* ○ *Pills* ○ *Pills* ○ *Pills*

Maggio
2026

Legance

*Antiriciclaggio: il comunicato UIF
e le misure restrittive UE, nuove attività
di verifica per i soggetti obbligati*



Introduzione

Con la Comunicazione del 7 maggio 2026, l'Unità di Informazione Finanziaria (di seguito "UIF") ha richiamato l'attenzione degli intermediari, professionisti e altri soggetti obbligati sulla necessità di **rafforzare i presidi di prevenzione** rispetto ai rischi di **violazione o elusione delle misure restrittive dell'Unione europea**, alla luce delle novità introdotte dal **d.lgs. 211/2025**.

Si conferma una **progressiva evoluzione** dell'approccio della UIF: **il presidio delle misure restrittive UE non viene più considerato come un ambito autonomo e separato, ma come parte integrante dei sistemi di prevenzione AML** e dei processi di valutazione del rischio dei soggetti obbligati.

Le novità normative (1/5)

Il quadro di riferimento

L'intervento si inserisce nel nuovo quadro normativo derivante dal recepimento della Direttiva (UE) 2024/1226, che ha introdotto nel codice penale **specifiche fattispecie** relative alla **violazione delle misure restrittive UE**, attribuendo **rilievo penale a condotte sino ad oggi presidiate prevalentemente sul piano amministrativo o regolamentare.**

In particolare, il decreto ha introdotto:

- il nuovo **art. 275-bis c.p.**, relativo alla violazione o elusione delle misure restrittive;
- l'**art. 275-ter c.p.**, concernente la **violazione degli obblighi informativi**;
- l'**art. 275-quater c.p.**, relativo alla violazione delle condizioni autorizzative;
- l'**art. 275-quinquies c.p.**, relativo alla violazione colposa delle misure restrittive.

Le novità normative (2/5)

Di particolare interesse per gli operatori è l'**art. 275-ter c.p.**, che attribuisce rilevanza penale alla condotta di chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva, **ometta di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni di cui è a conoscenza in ragione del proprio ufficio o della propria professione.** Tali informazioni riguardano fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.

Fanno eccezione i professionisti nel caso in cui abbiano appreso informazioni nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento di compiti di difesa o di **rappresentanza in un procedimento** innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento.

Le novità normative (3/5)

Le implicazioni sulla normativa antiriciclaggio

La ragione per cui l'introduzione di questi nuovi reati rileva ai fini AML è esplicitata dalla Comunicazione UIF: **i reati introdotti dal d.lgs. 211/2025 integrano ipotesi di attività criminose che, al ricorrere dei presupposti indicati dall'art. 35 del d.lgs. 231/2007 e dalle relative disposizioni di attuazione, determinano l'obbligo per i destinatari di segnalare le eventuali Operazioni Sospette.**

Prima della modifica normativa, infatti, la violazione delle sanzioni UE non era qualificata come reato nel catalogo dei reati presupposto rilevanti ai fini dell'art. 648-*bis* c.p. Ne conseguiva che:

- un operatore che rilevava un'operazione potenzialmente elusiva delle sanzioni non poteva far scattare automaticamente il sospetto di riciclaggio per il solo fatto della potenziale violazione sanzionatoria;

Le novità normative (4/5)

- per giustificare una SOS era necessario individuare ulteriori e autonomi indizi di illecita provenienza dei fondi (es. fondi di provenienza da attività criminali distinte);
- il collegamento tra sanzioni e AML era dunque mediato e indiretto, lasciando margini di incertezza operativa per i soggetti obbligati.

Dopo l'introduzione di tali reati, **la violazione delle sanzioni UE rientra nel catalogo dei reati presupposto rilevanti ai fini della disciplina antiriciclaggio**. Ciò comporta che:

- l'atto elusivo della misura restrittiva diventa di per sé **idoneo a generare il sospetto di riciclaggio**, senza necessità di individuare ulteriori indizi di illecita provenienza dei fondi. I proventi (es. fondi "liberati" da un congelamento aggirato) sono **fondi di provenienza illecita per definizione normativa**, di per sé quindi **rilevanti ai fini dell'antiriciclaggio**;

Le novità normative (5/5)

- di conseguenza, si abbassa anche la soglia del sospetto per una Segnalazione di Operazione Sospetta. Il soggetto obbligato non deve più dimostrare un'ulteriore catena di illiceità: se l'operazione appare idonea ad eludere una misura di congelamento, **il sospetto di riciclaggio è già strutturalmente integrato dalla potenziale violazione sottostante.**

La distinzione tra obblighi di comunicazione ex d.lgs. 109/2007 e i nuovi obblighi SOS (1/5)

Gli obblighi previgenti

La disciplina italiana in materia di misure restrittive finanziarie prevede già per i soggetti obbligati, tra cui intermediari bancari e finanziari ai sensi del d.lgs. n. 109/2007, recante *“Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale”*, specifici **obblighi di congelamento, divieti di messa a disposizione di fondi e obblighi di comunicazione**. In particolare:

- l’art. 5 del d.lgs. n. 109/2007 vieta qualsiasi atto di trasferimento, disposizione o utilizzo di fondi e risorse economiche sottoposti a congelamento, nonché qualsiasi forma di messa a disposizione — diretta o indiretta — di risorse economiche in favore di soggetti destinatari di misure restrittive.

La distinzione tra obblighi di comunicazione ex d.lgs. 109/2007 e i nuovi obblighi SOS (2/5)

- l'art. 7 impone ai soggetti obbligati di **comunicare tempestivamente** alla UIF e alle Autorità competenti i fondi e le risorse economiche sottoposti a congelamento, nonché le operazioni, i rapporti e le ulteriori informazioni riconducibili ai soggetti designati. La violazione di tali doveri è punita con sanzioni amministrative pecuniarie.

Come si vedrà, a seguito dell'introduzione delle nuove fattispecie penali e della Comunicazione UIF, l'adempimento dei doveri di comunicazione ex d.lgs. 109/2007 non esaurisce gli obblighi a carico del soggetto obbligato: laddove emerga **un sospetto di riciclaggio connesso alla violazione delle misure restrittive**, dovrà essere effettuata una **distinta e autonoma SOS**.

La distinzione tra obblighi di comunicazione ex d.lgs. 109/2007 e i nuovi obblighi SOS (3/5)

Nella pratica, mentre prima nella prassi operativa si riteneva che inviare la comunicazione di congelamento ex d.lgs. 109/2007 assolvesse anche all'obbligo di SOS, la Comunicazione UIF del 7 maggio 2026 chiarisce definitivamente che i due obblighi sono **indipendenti e cumulativi**.

Il nuovo obbligo di comunicazione SOS

La Comunicazione UIF chiarisce che le nuove fattispecie criminose introdotte dal d.lgs. 211/2025 integrano ipotesi di **attività criminose che possono determinare, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 35 d.lgs. 231/2007, l'obbligo di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS)**.

La distinzione tra obblighi di comunicazione ex d.lgs. 109/2007 e i nuovi obblighi SOS (4/5)

La UIF ribadisce che l'obbligo di SOS resta distinto e autonomo rispetto ai doveri di comunicazione anzidetti, previsti dalla disciplina sulle misure restrittive, e presuppone sempre la ricorrenza di un sospetto adeguatamente valutato e rappresentato.

Nella valutazione del sospetto rilevano:

- il riscontro di nominativi e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche;
- il coinvolgimento di soggetti agli stessi collegati o collegabili sulla base delle informazioni a disposizione;
- le caratteristiche oggettive dell'operatività rilevata.

La distinzione tra obblighi di comunicazione ex d.lgs. 109/2007 e i nuovi obblighi SOS (5/5)

Ne consegue che la mera presenza di un nominativo nelle liste pubbliche non determina automaticamente l'obbligo di segnalazione, essendo comunque necessaria una valutazione concreta del sospetto.

Al fine di agevolare l'individuazione e la classificazione dei sospetti connessi con le misure restrittive e le relative analisi finanziarie dell'UIF, è stato introdotto il nuovo fenomeno **"V01 – Operatività connessa con violazione di misure restrittive dell'Unione"**, che dovrà essere utilizzato, in via sperimentale, per la classificazione delle SOS riconducibili ai contenuti della Comunicazione UIF.

Modalità operative per i soggetti obbligati (1/2)

L'obbligo di Segnalazione delle Operazioni Sospette per i soggetti obbligati si estende anche ai casi in cui emergano anomalie e sospetti durante la fase di controllo *sanctions*.

Dal punto di vista operativo, è necessaria:

- In primo luogo, una **maggiore integrazione tra presidi AML e controlli "sanctions"**. Il presidio delle misure restrittive non può più essere considerato un ambito separato rispetto ai tradizionali **obblighi AML**, ma diventa parte integrante dei processi di analisi del rischio e di valutazione dell'operatività della clientela; Si rafforzano i **presidi interni di adeguata verifica della clientela: un cliente designato o in corso di designazione non è solo un soggetto "sanzionato" –è potenzialmente il soggetto di un reato presupposto in atto.**

Modalità operative per i soggetti obbligati (2/2)

- In secondo luogo, una maggiore attenzione al tema della **beneficial ownership**. La UIF richiama il rischio derivante da strutture societarie multilivello, assetti proprietari opachi e interposizioni soggettive costruite proprio per rendere difficoltosa la riconducibilità sostanziale delle operazioni ai soggetti designati.
- Infine, il rafforzamento **dei processi di analisi qualitativa dell'operatività**. L'individuazione del sospetto deve avvenire attraverso una **valutazione "complessiva e adeguata"** dell'operatività rilevata, valorizzando tutte le informazioni disponibili e non limitandosi a verifiche meramente formali.

I segnali di anomalia da attenzionare per i soggetti obbligati (1/4)

La UIF individua, quindi, una serie di **profili di anomalia** e schemi operativi che dovranno essere valutati con particolare attenzione dai soggetti obbligati.

Tra questi, assumono rilievo:

- il ricorso a **catene partecipative complesse e opache**, spesso a carattere transnazionale, idonee a occultare la titolarità effettiva degli *asset*;
- strutture utilizzate per dissimulare la proprietà di beni riconducibili a soggetti destinatari delle misure restrittive, con particolare attenzione al **settore immobiliare**;
- il coinvolgimento di **soggetti, anche professionisti, che possano facilitare** fenomeni elusivi delle nuove fattispecie criminose nell'ambito di attività di consulenza o assistenza.

I segnali di anomalia da attenzionare per i soggetti obbligati (2/4)

Fattispecie che ostacolano la tracciabilità delle operazioni: gli schemi di triangolazione dei flussi finanziari

Particolare attenzione deve essere posta agli schemi di **triangolazione dei flussi finanziari**, realizzati attraverso intermediari o prestatori di servizi di pagamento operanti in Paesi che non applicano analoghi regimi sanzionatori.

In tal caso, la UIF evidenzia il rischio derivante dall'utilizzo di **prestatori di servizi di pagamento o intermediari operanti in Paesi che non applicano regimi sanzionatori equivalenti a quelli europei**, circostanza che può consentire il trasferimento dei fondi verso l'UE aggirando — o quantomeno attenuando — i controlli normalmente applicati dagli operatori europei.

I segnali di anomalia da attenzionare per i soggetti obbligati (3/4)

Sotto il profilo operativo, la UIF richiama l'attenzione su alcuni **strumenti e modalità operative** che, soprattutto se considerati congiuntamente ad altri indicatori di rischio, possono **rappresentare segnali di anomalia**:

- utilizzo di **cripto-attività**, anche per trasferire valore al di fuori dei circuiti finanziari tradizionali;
- ricorso a **vIBAN** o conti di corrispondenza, spesso utilizzati per frammentare i flussi e rendere meno chiara l'effettiva destinazione dei pagamenti;
- presenza di **intermediari multipli**, società interposte o soggetti apparentemente privi di una reale giustificazione economica nell'operazione;
- utilizzo di **VPN** o altri strumenti idonei a mascherare la localizzazione geografica effettiva del cliente o del soggetto che impartisce disposizioni operative.

I segnali di anomalia da attenzionare per i soggetti obbligati (4/4)

Raccolta fondi, import e export di beni di lusso e beni dual use

La Comunicazione richiama inoltre l'attenzione su:

- **raccolte fondi tramite organizzazioni non lucrative**, attivisti o piattaforme digitali **apparentemente destinate a finalità umanitarie** o destinate ad aree di conflitto (in tali casi, assumono un ruolo centrale le informazioni raccolte e le valutazioni conseguentemente svolte in sede di acquisizione della clientela e di adeguata verifica della stessa);
- **attività di importazione ed esportazione di beni di lusso, prodotti petroliferi e siderurgici, macchinari industriali ad alto contenuto tecnologico** e beni **dual use**, frequentemente caratterizzate da meccanismi di triangolazione e interposizione.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:

Marco Penna

mpenna@legance.it

Luca Lombardo

llombardo@legance.it

Camilla Izzi

cizzi@legance.it

Federica Zazzaro

fzazzaro@legance.it

Cristina Bortone

cbortone@legance.it

